

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2009

relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

[notificata con il numero C(2009) 2798]

(2009/335/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di garantire modalità comuni a tutti gli Stati membri ai fini della costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/21/CE, occorre definire una base comune minima per il calcolo di detta garanzia, segnatamente per quanto riguarda le informazioni di cui tener conto ed il metodo di calcolo della garanzia stessa.
- (2) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini del calcolo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/21/CE, gli Stati membri e le autorità competenti tengono conto di quanto segue:

- a) probabili ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana della struttura di deposito dei rifiuti;
- b) definizione del ripristino, ivi compreso l'uso successivo della struttura di deposito dei rifiuti;

c) norme ed obiettivi ambientali applicabili, compresa la stabilità fisica della struttura di deposito dei rifiuti, norme minime di qualità per le risorse idriche e il suolo e tassi di emissione massimi degli agenti inquinanti;

d) misure tecniche necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali, in particolare misure volte a garantire la stabilità della struttura di deposito e a limitare i danni ambientali;

e) misure necessarie a conseguire tali obiettivi durante e dopo la chiusura della struttura, ivi compreso il ripristino del terreno, il trattamento successivo alla chiusura e il monitoraggio se necessario, e, ove siano pertinenti, misure volte a ristabilire la biodiversità;

f) durata prevista delle ripercussioni ambientali negative e delle misure correttive necessarie;

g) valutazione dei costi necessari per il ripristino del terreno, la chiusura e la fase successiva ad essa, ivi compreso l'eventuale monitoraggio della chiusura o il trattamento degli agenti inquinanti.

2. La valutazione di cui alla lettera g) è eseguita da terzi indipendenti e titolari di qualifiche idonee e tiene conto di un'eventuale chiusura imprevista o precoce.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.